

## Nuova TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

**Aggiornata al 07/08/2014**

art. 37 Legge n. 111/2011 - in vigore dal 17/07/2011 - di conversione del D.L. 98/2011 - D. L. in vigore dal 7/07/2011- Art. 28 Legge 12/11/2011 n.183 (Legge di stabilità 2012) - art.2 Legge 24/03/2012 n. 27 - art. 1 comma 17 legge di stabilità 2013 (L 24/12/2012 n. 228) – art. 53 d.l. 90/2014  
art 13 TU 115/2002

Valore controversia Da	Valore controversia A	Contributo unificato €	Contributo Dimezzato <u>(2)</u> €
a) Inferiore a € 1.100,00		<b>43</b> <u>(a)</u>	21,50
b) € 1.100,00	€ 5.200,00	<b>98</b> <u>(1)</u>	49
c) € 5.200,00	€ 26.000,00	<b>237</b>	118,50
d) € 26.000,00	€ 52.000,00	<b>518</b>	259
e) € 52.000,00	€ 260.000,00	<b>759</b>	379,50
f) € 260.000,00	€ 520.000,00	<b>1214</b>	607
g) Superiore a € 520.000,00 e per mancata dichiarazione del valore della causa.		<b>1686</b>	843
Cause di valore indeterminabile		<b>518</b>	259
Esecuzione immobiliare		<b>278</b>	
Esecuzioni mobiliari di importo inferiore a 2500 €		<b>43</b>	
Esecuzioni mobiliari di importo superiore a 2500 € nonchè esecuzione per consegna o rilascio ed esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare		<b>139</b>	
Opposizione atti esecutivi		<b>168</b>	
Processi g.d.p. di valore indeterminabile		<b>237</b>	
<u>dal 1/01/2012</u> il contributo aumentato della metà nei giudizi di impugnazione e raddoppiato nei giudizi di Cassazione (art. 28 L. 183/2011)			
<u>dal 20/09/2012</u> Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato da art. 2 Legge 27/2012 - il contributo unificato in base al valore è raddoppiato.			

<p><b>(a) nonché:</b> per i processi per controversie di <u>previdenza e assistenza obbligatorie</u>, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002- euro 34.107,72 dal <b>07/08/2014</b> )</p> <p>per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (<u>separazione consensuale</u>) e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (<u>divorzio congiunto</u>)</p>	<p><b>€ 43</b></p>
--	--------------------

<p><b>(I)</b> e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898</p> <p>[libro IV, titolo II, capo I Separazione personale giudiziale]  [libro IV, titolo II, capo VI Procedimenti in Camera Consiglio]  [Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio art. 4 divorzio contenzioso]</p>	<p><b>€ 98</b></p>
--	--------------------

<p><b>( 2 ) CONTRIBUTO DIMEZZATO - in base al valore - PER:</b></p>	
<p>Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (<b>procedimenti sommari</b>) del c.p.c. [ e in quelli in cui si applica lo stesso rito] ossia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedimento d'ingiunzione (capo I)</li> <li>• procedimento per convalida di sfratto (Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida - Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno) (capo II)</li> <li>• procedimenti cautelari (capo III)</li> <li>• procedimenti possessori (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, opposizione decreto ingiuntivo, accertamento tecnico preventivo) (capo IV)</li> <li>• opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 13 comma 3 T.U. 115/2002)</li> <li>• <u>controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego</u>, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002 - euro 34.107,72 dal <b>07/08/2014*</b> ) vedi <a href="#">modello autocertificazione</a> #</li> </ul>	

#Vedi [circolare](#) per persone giuridiche

<p>Per la procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura) Istanza di fallimento</p>	<p><b>€ 851</b> <b>€ 98</b></p>
<p>Insinuazione tempestiva al passivo</p>	<p><b>non dovuto</b></p>
<p>insinuazione tardiva al passivo</p>	<p><b>non dovuto se nuovo rito</b> (fallimenti dichiarati dopo 16/07/2006)</p>

### **NOTA BENE**

Locazione, comodato, occupazione senza titolo, impugnazione delibera condominiale (447 bis c.c.) sono soggetti al contributo in base al valore.

**I diritti forfetizzati di notifica** (di cui all'art. 30 T.U. 115/2002) non sono dovuti nei processi di lavoro e previdenza e in tutti i procedimenti disciplinati da norme speciali che prevedano l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa.

#### **Contributo aumentato della metà**

Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, il contributo unificato è aumentato della metà.

### **PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO**

**Non è dovuto il contributo per:** (art. 10 D.P.R. 115/2002 come modificato dalla Legge Finanziaria 2005, dalla legge Finanziaria 2010 e dal D.L. 98/2011)

- Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- Procedimenti di rettificazione di stato civile
- Procedimenti in materia tavolare
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni
  - di mantenimento della prole
- Altri procedimenti riguardanti la prole
- Procedimenti di cui al titolo II, capi, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. ossia :
  - interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno;
  - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
  - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
  - rapporti patrimoniali tra i coniugi
- **07/08/2014** vedi [modello autocertificazione](#)
- processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 ( dal **07/08/2014** euro 34.107,72\*) vedi [modello autocertificazione](#)
- segue -

*segue - **PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO***

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

**Nota bene**

Nei processi per controversie **di previdenza ed assistenza obbligatorie**, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 - dal **07/08/2014** euro 34.107,72\* - sono soggette al contributo unificato nella misura di cui all' art.13, c 1 lettera a) , **cioè 43 euro** vedi [modello autocertificazione](#)

Nei processi per controversie individuali di **lavoro** o concernenti rapporti di pubblico impiego se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **superiore** al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, - dal **07/08/2014** euro 34.107,72\* - sono soggette, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art.13, c. 3, (**cioè dimezzato**) salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. (**intero**) vedi [modello autocertificazione](#)

**NOVITÀ DAL 1/01/2012** [art. 28 legge n 183/2011 - Legge di stabilità 2012]

Il contributo e' **aumentato della meta'** per i giudizi di impugnazione ed e' **raddoppiato** per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione

La parte che per prima si costituisce, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a **farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.**

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un **autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta.

Chiarimenti Ministero Giustizia ([nota](#) 11 maggio 2012 e [nota](#) 5 luglio 2012)

**NOVITÀ DAL 20/09/2012** [art.2 Legge 24/03/2012 n. 27]

**Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato in base al valore è raddoppiato.**

Tale contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (art.13 comma 1 ter D.P.R. 30-5-2002 n. 115)

**NOVITÀ DAL 2/01/2013** [art.1 comma 17 Legge 24/12/2012 n. 228 – legge di stabilità 2013]

Quando l'**impugnazione**, anche incidentale, e' **respinta** integralmente o e' dichiarata **inammissibile o improcedibile**, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un **ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione**, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

[modifica l'articolo 13 del T.U. Spese di giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserendo il comma 1-quater.]

**Aggiornata al 07/08/2014**